



# COMUNE di PORTO AZZURRO

## Provincia di Livorno

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Deliberazione n. 16 del 28/03/2023**

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

#### **OGGETTO: CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **21:30** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

<b>PAPI MAURIZIO</b>	Presente
<b>AGARINI ALESSIO</b>	Presente
<b>TOVOLI MARCELLO</b>	Presente
<b>MATACERA MARCO ELVIO</b>	Presente
<b>CINGANELLI LUCA</b>	Presente
<b>CIGNONI GIOVANNI</b>	Presente
<b>GALLETTI DANIELA</b>	Presente
<b>GUELFIS GISELLA</b>	Assente
<b>ROCCO GUERRINO</b>	Presente
<b>TONIETTI ENRICO</b>	Assente
<b>SOLFORETTI ANDREA</b>	Presente
<b>PINOTTI DANIELE ALESSANDRO</b>	Presente
<b>SIMONI MICHELA</b>	Assente

**PRESENTI N. 10**

**ASSENTI N. 3**

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, Dr. LORENZO ZOPPI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Consigliere Solforetti prende la parola e segnala che al momento della convocazione la proposta della presente delibera non era completa dei relativi pareri dei responsabili di area, così come

richiesto dall'articolo 18 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Pertanto i consiglieri di opposizione Solforetti e Pinotti abbandonano l'aula non partecipando al voto.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 che disciplina gli interventi che la Regione Toscana promuove per lo sviluppo dell'educazione, dell'istruzione, dell'orientamento, della formazione professionale e dell'occupazione, al fine di costruire un sistema regionale integrato che garantisca, in coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la piena realizzazione della libertà individuale e dell'integrazione sociale, nonché il diritto all'orientamento e all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita quale fondamento necessario per il diritto allo studio e il diritto al lavoro;

### **PREMESSO:**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevedono che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;

- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;

- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;

DATO ATTO che allo scopo di offrire ai giovani interessati l'opportunità di un'esperienza formativa, sostenendo al tempo stesso la funzionalità dei vari servizi ed uffici, questo Comune intende stipulare una convenzione con l'Università degli Studi di Firenze per l'attivazione dei tirocini di formazione ed orientamento curriculari;

PRECISATO che nell'ambito della suddetta convenzione si andranno a definire di volta in volta i singoli progetti di tirocinio in base alle richieste pervenute all'Ente da parte di tirocinanti ed individuando, nei Responsabili di Area sotto cui ricadono gli ambiti di studio specifico degli stessi, i soggetti incaricati del perfezionamento della procedura nonché dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto;

VISTO la convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che definisce le modalità di cooperazione tra le parti firmatarie e determina i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità;

PRECISATO che l'adesione alla convenzione non comporta costi a carico dell'Ente, salvo il pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR 26.10.72 n. 642 (pari a n. 2 marche da bollo) da assolvere anche in forma virtuale secondo le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate;

VISTI i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile dell'Area Amministrativa, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 8, voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge:

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui interamente riportate e trascritte,

**DI APPROVARE** la Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari, che sarà sottoscritta dal Sindaco, legale rappresentante dell'Ente e che definisce le modalità di cooperazione tra questo Comune e l'Università degli Studi di Firenze, determinando i rispettivi ruoli, competenze e responsabilità, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI STABILIRE**, altresì, che ogni singolo Responsabile di Area, potrà accogliere presso la propria Area, in piena autonomia, i soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curricolari oggetto della convenzione quadro in parola;

**DI INDIVIDUARE**, per quanto sopra espresso, i Responsabili di Area in qualità di soggetti ospitanti suddivisi per ambito di studio, ad assumere tutti gli atti e gli adempimenti previsti dalla convenzione quadro in oggetto di loro competenza, nonché dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro del tirocinante, per tutto il periodo previsto del tirocinio;

**DI DARE MANDATO** ai Responsabili incaricati della pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio e sul Sito istituzionale dell'Ente ;

**E con separata votazione favorevole unanime , delibera**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

**Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Geom. ALESSIO AGARINI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Dr. LORENZO ZOPPI**



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

## CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICOLARI

TRA

L'**Università degli Studi di Firenze**, codice fiscale 01279680480, con sede legale in Firenze, P.zza San Marco n° 4, d'ora in poi denominata "soggetto promotore" rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Alessandra Petrucci, nata a Milano il 10/03/1962, giusta i poteri a lei conferiti con i Decreti MUR n. 944/2021 e n. 1069/2021,

E

**Comune Di Porto Azzurro** (settore di attività: 84.11.10 - *Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali*) d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", P.I. 00425620499, con sede legale in Porto Azzurro (LI) Lungo Mare Paride Adami, 19, tel. 0565921645, fax ---, ~~email urbanistica@comuneportoazzurro.li.it, nella persona di Maurizio Papi, nato a Portoferraio il 18/03/1968,~~ in qualità di legale rappresentante, nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti".

### PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi la normativa nazionale (art. 18, c. 1 lett. a), della L. 196/1997) prevedono che l'Università possa promuovere tirocini di formazione ed orientamento;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curriculari ai sensi della normativa nazionale e della normativa regionale locale, laddove prevista, con riferimento ai tirocini attivati in altre regioni;
- che il soggetto ospitante intende attivare esclusivamente tirocini curriculari;
- che l'Università, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini curriculari;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- che il *soggetto ospitante* dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", i soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:
  - a) il soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza art. 37

D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione agli aspiranti tirocinanti della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti;

c) il soggetto ospitante è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

- che le Parti intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte in materia di "tirocini di qualità".

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto**

- 1) Nel rispetto della normativa di cui in premessa, **Comune Di Porto Azzurro** (*soggetto ospitante*) si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e orientamento curriculari su proposta dell'Università degli Studi di Firenze.
- 2) Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
- 3) Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio sono indicati nel Progetto Formativo allegato alla presente convenzione.
- 4) Per ciascun tirocinante inserito presso l'ente ospitante, il *soggetto promotore* e il *soggetto ospitante* predispongono un progetto formativo e di orientamento - conforme al modello allegato - in cui sarà specificato:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi dei rispettivi tutor;
  - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
- 5) Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa, la durata del tirocinio è definita all'interno di ciascun progetto formativo e di orientamento.

### **Art. 2 - Durata della Convenzione**

- 1) La presente convenzione ha durata di anni 2, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

### **Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore**

- 1) Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:

- a) comunica l'attivazione del tirocinio, allegando la convenzione e il progetto formativo, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede del tirocinio
- b) si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.
- c) provvede direttamente ad assicurare il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, avendo il *soggetto promotore* universitario già assolto nei confronti di tutti propri studenti e neo-laureati come previsto dalla vigente normativa in materia di assicurazione (v. art. 3 del D.M. n. 142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.

#### **Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante**

- 1) Il *soggetto ospitante* è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare si impegna a:
  - a) rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento concordato in tutti gli aspetti;
  - b) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il *soggetto promotore* ed in particolare
    - che gli spazi deputati allo svolgimento del/dei tirocinio/tirocini ed i relativi impianti ad esso/essi funzionali sono rispondenti alle normative sopra citate;
    - che le specifiche strumentazioni o macchinari eventualmente utilizzati durante il/i tirocinio/tirocini sono anch'essi rispondenti alle normative vigenti e che il personale preposto al loro utilizzo sia adeguatamente istruito al riguardo;
    - che ha provveduto ad organizzare un adeguato sistema di gestione delle emergenze, e che le relative procedure sono messe a conoscenza del personale;
  - c) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento al soggetto promotore, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
  - d) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il tirocinante e il tutor del soggetto ospitante per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
  - e) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- 2) Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
  - a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
  - b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
  - c) il tirocinio non è utilizzato per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività, per sostituire il personale dell'azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
  - d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
  - e) può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda ospitante, ed in particolare si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998, che prevede il limite di un tirocinante per enti con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato; non più di due tirocinanti contemporaneamente per enti

con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove; tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti contemporaneamente per enti con più di venti dipendenti a tempo indeterminato;

#### **Art. 5 - Tutore**

- 1) Il soggetto promotore nomina un tutore responsabile delle attività didattico organizzative fra i soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere, che è tenuto ad eseguire i compiti previsti dalla normativa nazionale, e che si preoccuperà di garantire l'inserimento del/dei tirocinante/i presso l'ente ospitante e per tutto il periodo previsto nel progetto formativo e di orientamento.
- 2) Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutore responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto, fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e capacità coerenti con l'attività del tirocinio prevista nel progetto formativo e il cui nominativo è indicato nello stesso progetto formativo. Il tutore del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa nazionale. In caso di assenza prolungata del tutore, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutore sostituito.

#### **Art. 6 - Obblighi e diritti del tirocinante**

- 1) Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2) Il tirocinante gode parità di trattamento con lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio per ciò che concerne i servizi offerti dal soggetto ospitante ai propri dipendenti.
- 3) Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
- 4) Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutore delle attività didattico-organizzative.

#### **Art. 7 - Relazione finale**

- 1) Al termine del tirocinio il soggetto ospitante redige la relazione finale sull'attività svolta dal tirocinante. La relazione deve essere controfirmata dal soggetto promotore per dare atto della corrispondenza tra il progetto formativo e quanto emerso dai colloqui in merito all'andamento del tirocinio e alla conclusione dello stesso.
- 2) Una copia della relazione finale deve essere consegnata al tirocinante e al soggetto promotore dal soggetto ospitante.

#### **Art. 8 - Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal d.lgs. 196/2003 e si impegnano reciprocamente a trattare e conservare i dati personali raccolti in occasione dello svolgimento delle attività riconducibili alla presente convenzione in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9 - Imposta di bollo**

- 1) La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (art. 2, c.1 D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642), fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge.
- 2) L'imposta è a carico del soggetto ospitante, salvo diversa disposizione di legge.
- 3) L'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate nei competenti Uffici territoriali, di cui saranno chiesti i necessari riferimenti.
- 4) La convenzione sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

#### Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Luogo e data .....

Per l'Università degli Studi di Firenze  
LA RETTRICE  
Prof.ssa Alessandra Petrucci

Per Comune Di Porto Azzurro  
SINDACO  
Maurizio Papi



VISTO LA DIRIGENTE RESPONSABILE  
f.to dott.ssa Maria Orfeo





**Comune di Porto Azzurro**  
Provincia di Livorno

## **AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 522/2023

Oggetto: CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. APPROVAZIONE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 28/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile  
Area Economico Finanziaria  
(VILMANO MAZZEI)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



**Comune di Porto Azzurro**  
Provincia di Livorno

Proposta N. 2023 / 522  
SEGRETERIA

OGGETTO: CONVENZIONE PER TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE. APPROVAZIONE

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 28/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CIRO SATTO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **Comune di Porto Azzurro**

Provincia di Livorno

**Deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 del 28/03/2023**

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 19/04/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 19/04/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
ALESSANDRA PACINOTTI  
Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)